ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-3767 del 19/07/2018

Oggetto PROC. RA00A0098/18VR01 - COMUNE DI CERVIA

LOCALITA' SAVIO- DITTA: CASTAGNETTI MARCO SAS - USO INDUSTRIALE VARIANTE

SOSTANZIALE DI CONCESSIONE ORDINARIA

Proposta n. PDET-AMB-2018-3917 del 19/07/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA00A0098/18VR01
COMUNE DI CERVIA LOCALITA' SAVIO
DITTA: CASTAGNETTI MARCO SAS
USO INDUSTRIALE
VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE ORDINARIA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31

ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 15 novembre 2001 n, 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

DATO ATTO della determinazione dirigenziale DET AMB 2017 569 del 07/02/2017 con la quale si è provveduto al rilascio del rinnovo della concessione preferenziale alla ditta Castagnetti Marco sas, CF 013073390391, per la derivazione di acqua sotterranee, ad uso "industriale", assentita fino al 31/12/2026, procedimento RA00A0098/12RN01;

PRESO ATTOche con istanza protocollata agli atti in data 02/01/2018 con il n. PGRA/2018/11, la Ditta Castagnetti Marco sas, CF 013073390391 ha richiesto la variante sostanziale alla precedente determinazione dirigenziale DET AMB 2017 569 del 07/02/2017 in merito all'aumento del quantitativo della risorsa idrica prelevata fino a 20.000 mc/anno:

TENUTO CONTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- le opere di prelievo sono ubicate in comune di Cervia località Savio su terreno distinto catastalmente al foglio n. 07 mappale n. 89;
- il prelievo avviene mediante un pozzo già esistente, avente un diametro di mm 114 e una profondità di 220 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza kW 5,00 e della portata massima dichiarata di l/s 5,00;
- la quantità d'acqua necessaria per l'uso industriale richiesto (lavaggio di tipo industriale di biancheria per alberghi, ristoranti e strutture turistiche in genere) risulta aumentato fino al quantitativo pari a circa 20.000 mc/annui;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente:
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di variante sostanziale della concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO chesi è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di variante alla concessione ordinaria sul B.U.R.ERT e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.ERT n. 24 in data 07/02/2018 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota PGRA/2018/1448 del 31/01/2018 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla variante del rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica solo se è dimostrata la non disponibilità di idonea fonte di risorsa idrica superficiale dando comunque indirizzo:
 - 1. richiedere l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 - 2. richiedere di operare in funzione del maggiore risparmio idrico;
 - 3. inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo;
- della nota PGRA/2018/6684 del 24/05/2018 con la quale l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po esprime parere favorevole in merito alla domanda di derivazione, dando comunque indirizzo:
 - richiedere l'installazione di strumenti tecnici idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate nel Piano delle Acque vigente nel territorio in oggetto;
 - 2. la ditta elabori un opportuno programma finalizzato al riutilizzo e riciclo delle acque residue di produzione attivando metodologie finalizzate alla riduzione del prelievo da presentarsi in sede di prossimo rinnovo;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

0640ER-DQ2-PCC Pianura Alluvionale Costiera - confinato

STATO quantitativo SQUAS: BUONO; STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione)

DATO CONTO che:

- che il corpo idrico di interesse risulta escluso dall'elenco dei corpi idrici non buoni (DGR 2067/2015 –Allegato C –tabella 3.9 -Elenco dei corpi idrici sotterranei valutati non buoni al 2015 e relative KTM individuate);
- la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale permette la prosecuzione del prelievo sulla base delle quantità richieste;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la variante sostanziale della concessione possa essere rilasciata ai sensi del Regolamento Regionale 41/2001 per l'uso industriale;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso industriale di

cui alla lett. c) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che a fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

- rilasciare variante sostanziale della concessione alla ditta Castagnetti Marco sas, CF 013073390391 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Cervia, località Savio, da destinarsi ad uso industriale fatti salvi i diritti dei terzi, procedimento RA00A0098/18VR01;
- 2. di stabilire la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 5,00, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 20.000, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione:
- 3. di confermare che la concessione abbia scadenza fino al 31/12/2026;
- 4. di confermare il disciplinare di concessione approvato con determinazione dirigenziale DET AMB 2017 569 del 07/02/2017 e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione, con la sola variazione della quantità massima prelevata, definita all'art. 2 del disciplinare, quale parte integrante della determinazione dirigenziale DET AMB 2017 569 del 07/02/2017, che viene sostituito dal medesimo articolo allegato alla presente, che passa da 9.200 a 20.000 mc/anno oltre l'aggiunta di un articolo 3 bis;
- 5. di fissare sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2018 in €2.088,24;
- 6. di dare atto che il concessionario ha versato in data 11/01/2006 integrato in data 20/02/2017 un importo complessivo di € 2.071,67 quale deposito cauzionale;
- 7. dare conto che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni per la concessione e del deposito cauzionale
- 8. di dare atto che sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2018 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
- 9. di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione della domanda variante della concessione le spese di istruttoria pari ad € 195,00 in data 28/12/2017:
- 10. di dare atto che, a fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae
- 11. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

- 12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spesse di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 14. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- 15. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

DISCIPLINARE AGGIUNTIVO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, uso industriale, con procedura ordinaria, rilasciata alla ditta Castagnetti Marco sas, CF 013073390391, procedimento RA00A0098/18VR01.

ART. 2 MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo potrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s 5,00;
- volume annuo circa mc 20.000.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3 bis

OBBLIGHI E CONDIZIONI AGGIUNTIVI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato elaborare un opportuno programma finalizzato al riutilizzo e riciclo delle acque residue di produzione attivando le metodologie finalizzate alla riduzione del prelievo, trasmettendo alla SAC una relazione in merito in occasione del prossimo rinnovo della concessione.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.